



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

*Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore e per la disciplina dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore.*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2022

## **ART. 1**

### **Finalità**

Il Comune di Surbo riconosce e promuove il pluralismo associativo e mutualistico e la libera espressione degli organismi a tal uopo costituiti a finalità di interesse generale della Comunità locale per fini civili, sociali, religiosi, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini simili o analoghi.

## **Art. 2**

### **Albo degli Enti del Terzo Settore**

#### **Istituzione Albo**

1. E' istituito l'Albo delle organizzazioni e enti che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 (di seguito, per brevità, anche Albo ETS), che abbiano sede legale, principale o secondaria sul territorio del Comune di Surbo.
2. L'Albo ETS ha lo scopo di facilitare i rapporti tra le realtà associative operanti nel Comune di Surbo e l'Amministrazione Comunale. Tali rapporti devono essere improntati a criteri di collaborazione, trasparenza, partecipazione e imparzialità.

## **Art. 3**

### **Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Possono iscriversi all'Albo ETS tutti gli "Enti del Terzo Settore" – diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali – come elencati all'art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (di seguito per brevità CTS), i quali esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di "interesse generale" così come elencate all'art. 5 del sopracitato CTS.

2. Condizione per l'inserimento nell'Albo ETS è l'iscrizione al "*Registro Unico nazionale del Terzo Settore*" di cui all'art. 4 del CTS, istituito con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26-10-2021, e la sussistenza, per l'Ente, di una delle seguenti condizioni:

- che abbia una sede operativa nel territorio comunale;
- che operi continuativamente da almeno un anno nel territorio comunale;
- che la sede operativa sia munita di agibilità/abitabilità/S.C.A./destinazione d'uso compatibile all'attività esercitata;
- che sia in regola, se tenuto, con il pagamento di tributi e tasse (TASI – TOSAP – CUP ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa e/o dai Regolamenti comunali in materia;

3. Possono altresì iscriversi all'Albo quegli Enti senza scopo di lucro disciplinati dal libro I del codice civile o da leggi speciali, purché svolgano, comunque, in via esclusiva o principale una o più attività di "interesse generale", **nel territorio comunale**, quali:

- gli Enti che, anche se in possesso dei requisiti per l'iscrizione, preferiscano non iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTs) per motivi organizzativi e/o amministrativi;
- gli Enti sportivi dilettantistici che optino per l'applicazione dell'attuale e specifica disciplina in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 90, L. 289/02, art. 148 TUIR, artt. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2. TUIR, ecc.) e optino, quindi, per l'iscrizione al registro del CONI, senza avvalersi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 *Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (21G00043) (GU Serie Generale n.67 del 18-03-2021)*;
- gli Enti ecclesiastici che abbiano costituito il "Ramo Terzo Settore";
- le associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgano, tramite una loro sezione, avente sede nel Comune di Surbo, attività in ambito comunale;
- le associazioni di secondo livello, avente sede operativa nel Comune di Surbo.

**4. Ai fini del presente Regolamento, il termine “Enti del Terzo Settore - ETS” si riferisce indifferentemente a tutti gli enti ed organismi elencati ai precedenti commi da 1 a 3.**

5. Gli ETS di cui al comma 3 devono, comunque, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- Perseguire fini e svolgere attività di interesse generale;
- Operare nell’ambito delle finalità di cui al presente regolamento;
- Essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano l’assenza di qualsiasi fine di lucro e un’organizzazione interna democratica e trasparente;
- Essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 125 e seguenti, della legge n. 124/2017 che prevede l'obbligo, per tutti gli organismi no-profit (associazioni, fondazioni, onlus, ecc.), che intrattengono rapporti economici con enti pubblici o con società da questi partecipate, di pubblicare online, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA, con la esclusione degli importi inferiori a € 10.000,00 annui.

6. L'Albo degli ETS è articolato nelle seguenti sezioni:

- **CULTURA:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, culturali, artistiche, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni, l’educazione permanente degli adulti.
- **SOCIALE:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona e delle politiche familiari, alla diffusione del principio di solidarietà, al sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi altra emarginazione.
- **SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica motoria e sportiva nonché dei corretti stili di vita;
- **AMBIENTE, TERRITORIO ED IMPEGNO CIVILE:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici.

7. All’atto dell’iscrizione dovrà essere indicata una sola delle sezioni sopraindicate. La mancata indicazione è equiparata a rinuncia al diritto di far parte di tavoli o consultazioni tematiche. Resta in ogni caso impregiudicato tale diritto di scelta che potrà essere esercitato successivamente con una richiesta formale al Comune di Surbo. L’eventuale nuova e diversa opzione, adeguatamente motivata, per una delle suddette sezioni può essere esercitata in sede di revisione periodica.

#### **Art. 4**

##### ***Modalità di iscrizione***

1. La domanda di iscrizione, a firma del Legale rappresentante dell’Associazione, redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito comunale, deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata direttamente all’Ufficio protocollo o trasmessa tramite Pec, indicando:

- a. Le finalità e la struttura interna dell’Associazione, corredata dall’Elenco delle cariche sociali;
- b. La sezione di operatività;
- c. I principali estremi identificativi dell’Ente (denominazione, sede, referente locale se diverso dal Legale rappresentante, recapito telefonico e di posta elettronica, codice fiscale/partita IVA);
- d. L’ammontare della quota associativa, ove prevista.
- e. Indirizzo pec dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune. E’ fatto obbligo per tutti i soggetti che richiedano l’iscrizione all’albo comunale di dotarsi di un indirizzo di posta certificata (pec), che sarà l’unico mezzo ritenuto valido per lo scambio di comunicazioni con l’Ente;

- f. L'iscrizione al RUNTS o possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali previsti dalla Legge di riferimento.
- g. L'iscrizione al registro del CONI per le società sportive o Associazioni Dilettantistiche Sportive (ADS) qualora non optino per l'iscrizione al RUNTS.

2. Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto (o delle deliberazioni assunte successivamente alla loro adozione e in loro esecuzione), debitamente repertoriato o registrato nelle forme di legge, dai quali risulti oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione; le rappresentanze locali, sezioni, distaccamenti o articolazioni di E.T.S. costituite a livello nazionale o comunque sovracomunale, devono allegare alla domanda di iscrizione, ulteriormente, atto dal quale si evinca l'iscrizione o affiliazione del livello locale a quello nazionale;
- b) certificato aggiornato alla data della domanda di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva;
- c) l'indicazione formale di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, per le richieste di iscrizione che perverranno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e limitatamente al periodo indicato dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011;
- d) elenco dei beni immobili e dei beni mobili registrati di proprietà o in possesso del richiedente ente con l'indicazione della loro destinazione;
- e) relazione sulle attività svolte negli ultimi due anni, o dalla costituzione se inferiore e comunque da non meno di un anno
- f) Organigramma ed elenco delle cariche sociali, con indicazione del referente organizzativo o amministrativo.
- g) l'ultimo bilancio consuntivo approvato dell'Associazione, con indicazione delle entrate e delle uscite;
- h) La dichiarazione di eventuali affiliazioni ad Enti riconosciuti;
- i) La dichiarazione di appartenenza ad Enti od Organizzazioni di livello sovra comunale;
- l) il titolo di possesso della sede operativa ed indicazione puntuale dell'agibilità/abitabilità/ destinazione d'uso, come per legge, per lo svolgimento delle relative attività;

3. Inoltre, le Società sportive devono allegare e/o attestare:

- a. Certificazione d'iscrizione al Registro del C.O.N.I. o iscrizione/affiliazione a federazione sportiva nazionale afferente/riconosciuta dal CONI, o comunque a Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva;
- b. Assenza di fini di lucro;
- c. Devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- d. Gratuità degli incarichi degli amministratori;
- e. Differenziazione dell'attività nelle varie categorie.

4. Ad ogni Ente iscritto, il Comune di Surbo assegna un numero identificativo, riguardo alla sezione di appartenenza, con menzione sul sito istituzionale.

5. L'iscrizione avviene entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta, con Determinazione del Responsabile del Settore individuato e competente per la materia, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento ed acquisizione, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con esito negativo, dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. ii.

6. In fase istruttoria, il responsabile del procedimento competente, individuato dal Responsabile del competente Settore, può richiedere chiarimenti o elementi integrativi. In tal caso i termini per l'eventuale iscrizione sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla data di acquisizione al Protocollo dei chiarimenti o documenti integrativi richiesti.

## **Art. 5**

### ***Aggiornamento dell'Albo***

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo, è prevista una procedura di aggiornamento annuale dello stesso, in previsione della quale gli ETS iscritti, allo scadere di ogni anno solare e, comunque, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, hanno l'obbligo di inviare al Sindaco:
  - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'E.T.S. iscritto, resa nelle forme di legge, in cui dichiara la permanenza di quanto a suo tempo dichiarato o la variazione di dati riferiti alla precedente istanza di iscrizione o aggiornamento;
  - b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, corredata dai dati economici e dal rendiconto economico, laddove non sia prevista la redazione obbligatoria del bilancio e del bilancio sociale.
2. Ogni variazione dei requisiti e dei dati che hanno portato all'iscrizione all'Albo, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, vanno, in ogni caso, comunicati entro 60 giorni dal loro verificarsi, pena la cancellazione dall'Albo.

## **Art. 6**

### ***Cancellazione dall'Albo***

1. Qualora l'E.T.S. iscritto all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'Albo, mediante Determinazione del Responsabile del Settore competente. Nello specifico, la cancellazione dall'Albo ETS avviene nei seguenti casi:
  - a. Mancato adempimento di quanto previsto nelle disposizioni del precedente art. 5;
  - b. Richiesta diretta dell'Associazione;
  - c. Perdita anche di uno solo dei requisiti d'iscrizione;
  - d. Quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponda ai fini dichiarati.
  - e. Quando gli Enti, nel corso dell'anno precedente, non abbiano svolto alcuna attività, salvo per motivi di forza maggiore o indipendenti dall'Ente.
2. La cancellazione è disposta con atto del Responsabile del Settore competente, all'esito dell'istruttoria di verifica circa la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, previo contraddittorio con l'Ente coinvolto. A tal fine, il responsabile del procedimento comunica all'Ente interessato, ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di cancellazione, all'uopo assegnando all'Ente un termine non inferiore a 15 gg. per far pervenire le proprie osservazioni, giustificazioni ed eventuale documentazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto, senza necessità di preavviso, avendo l'effetto della decadenza.

## **Art. 7**

### ***Pubblicità***

Il Comune di Surbo, attraverso il Settore competente, pubblica annualmente l'elenco degli ETS iscritti all'Albo, di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

## **Art. 8**

### ***Prerogative degli E.T.S. iscritti all'Albo e relativi obblighi***

1. Agli E.T.S. iscritti all'Albo sono riconosciute, con le modalità e le forme previste nel presente Regolamento, le prerogative previste dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'apposito Regolamento in materia di concessione del patrocinio e sostegno economico a soggetti, enti, organizzazioni e sodalizi operanti nel territorio comunale, il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione essenziale e vincolante per accedere alla concessione di benefici, vantaggi economici, utilizzi di locali comunali, sovvenzioni, supporti organizzativi, compartecipazione alle spese delle attività a finalità di interesse pubblico patrocinate dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità e le forme di ammissione previste negli appositi regolamenti.

3. L'iscrizione all'Albo degli Enti del Terzo Settore è presupposto necessario, inoltre:

- a. per essere invitati a tavoli tematici e tavoli di co-programmazione e/o co-progettazione di iniziative e servizi;
- c. per essere partner del Comune di Surbo in progetti/iniziative dallo stesso promossi, mediante forme di accreditamento;
- c. nel caso di Organizzazione di Volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUnTS), per sottoscrivere **convenzioni** finalizzate allo svolgimento di attività o servizi, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, ai sensi degli artt. 55-56 del CTS;
- e. per partecipare alle Consulte tematiche eventualmente operanti nell'Ente;
- f. per essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- g. per la diffusione e promozione delle iniziative associative tramite i canali di comunicazione del Comune.

4. Il Comune può stipulare accordi esclusivamente con gli E.T.S. iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali accordi devono prevedere strumenti di valutazione e monitoraggio, almeno annuale, della consistenza e della validità dell'attività svolta e devono contenere patti e condizioni che oltre ad essere compatibili con la normativa vigente, evidenzieranno puntualmente i vantaggi in favore della cittadinanza e quindi il pubblico interesse sotteso alla sottoscrizione dell'atto.

5. Gli E.T.S. iscritti all'Albo presenteranno annualmente il rendiconto economico finanziario o il bilancio se dovuto per legge, unitamente alla rendicontazione sociale delle attività, come previsto dal precedente articolo 5, comma 1 lett. b).

#### **Art. 9**

##### ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione. Ogni norma di rango comunale con esso contrastante per la medesima materia, si intende espressamente abrogata.

#### **Art. 10**

##### ***Norma transitoria***

I soggetti già iscritti nel vigente Albo Comunale degli ETS, ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 116 del 12/06/2019, sono iscritti di diritto all'Albo degli ETS di cui al presente Regolamento, previa istanza di adeguamento corredata dalla necessaria documentazione integrativa.